REGOLAMENTO (CEE) N. 2448/89 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1989

che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80, è prevista la concessione di un premio per compensare un'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3519/86 (4); che l'articolo 5, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80 prevede la possibilità di concedere un premio ai produttori di animali femmine della specie ovina di talune razze di montagna diversi dalle pecore che danno diritto al premio in determinate zone; che tali animali e tali zone sono definiti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 (5), che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1970/87 (6);

considerando che, in applicazione del paragrafo 4 del predetto articolo e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine che si trovano nelle zone agricole svantaggiate, è opportuno compiere una stima della prevedibile perdita di reddito tenendo conto del prevedibile andamento dei prezzi di mercato;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio per pecora e per regione è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 2 un coefficiente che esprime, per ogni regione, la produzione media annua normale di carne d'agnello per pecora, espressa in 100 kg peso carcassa; che, tuttavia, per la regione 5 la perdita di reddito deve essere diminuita della media ponderata dei premi variabili effettivamente concessi e di quelli prevedibili per il resto della campagna 1989, media ottenuta in conformità del disposto del paragrafo 6 del medesimo articolo; che anche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, l'importo del premio per capra è fissato all'80 % del premio per pecora; che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, anche l'importo del premio per gli animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio è stato fissato all'80 % del premio per pecora;

considerando che, in applicazione dell'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato in via provvisoria dal regolamento (CEE) n. 3817/88 della Commissione, del 7 dicembre 1988, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1989 (7);

considerando che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3007/84 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1514/86 (9), l'acconto è fissato al 30 % dell'importo del premio prevedibile estimativo; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del suddetto regolamento, l'acconto è versato soltanto se il suo importo è pari o superiore a 1 ECU;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3007/84, in caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80 l'acconto eventualmente versato nella regione 2 non viene versato nella regione 1; che tuttavia, alla luce dell'attuale situazione dei mercati nella regione 1, è opportuno autorizzare la Grecia e l'Italia a versare l'acconto sul premio in deroga al disposto del citato articolo 4, paragrafo 4;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini ed i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tra il prezzo di base e il prezzo di mercato prevedibile durante la campagna 1989 si constata una differenza per le seguenti regioni:

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.
(3) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.
(4) GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17.
(5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.
(6) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 23.
(7) GU n. L 337 dell'8. 12. 1988, pag. 16.
(8) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.
(9) GU n. L 132 del 21. 5. 1986, pag. 16.

(in ecu/100 kg)

Regione	Differenza
2	103,793
3	91,588
4	119,363
5	54,661
6	108,787
7	75,613

Articolo 2

1. L'importo stimato del premio pagabile per pecora e per regione è il seguente :

(in ecu)

Regione	Importo stimato del premio pagabile per pecora
2	19,202
3	20,607
4	20,889
5	8,472
6	19,038
7	9,452

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni ovine situati nelle zone agricole svantaggiate è fissato come segue :

(in ecu)

Regione	Acconto del premio pagabile per pecora
2	5,761
3	6,182
4	6,267
5	2,542
6	5,711
7	2,836

Articolo 3

1. L'importo stimato del premio pagabile per capra e per regione di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente :

(in ecu)

Regione	Importo stimato del premio pagabile per capra
2	15,362
7	7,562

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone agricole svantaggiate definite nel paragrafo 1 di cui sopra è fissato come segue :

(in ecu)

Regione	Acconto del premio pagabile per capra
2	4,609
7	2,269

Articolo 4

1. L'importo stimato del premio pagabile per ovini femmine diversi dalle pecore che danno diritto al premio e per regione nella zona che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 è il seguente :

(in ecu)

Regione	Importo stimato del premio pagabile per animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio
5	6,778

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio situati nelle zone agricole svantaggiate di cui al paragrafo 1 di cui sopra è fissato come segue :

(in ecu)

Regione	Acconto del premio pagabile per animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio
5	2,033

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e in deroga al disposto dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3007/84, gli Stati membri della regione 1 sono autorizzati a versare gli acconti versati nella regione 2 ai produttori di carni ovine, nonché ai produttori di carni caprine nelle zone indicate nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione